

## **AVVISO**

Adempimenti Locazioni brevi: da settembre le dotazioni di sicurezza minime per evitare le sanzioni.

Il D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto "Anticipi") ha introdotto l'obbligo di dotare le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, di dotazioni di sicurezza:

- le unità gestite nelle forme imprenditoriali dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalle normative statali e regionali vigenti. Ciascun impianto dovrà essere dotato della propria dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, che sarà valida fino a che non verranno apportate modifiche a quell'impianto che comporteranno il rilascio di una nuova dichiarazione. La dichiarazione di conformità non perde di validità in caso di manutenzione ordinaria oppure dopo aver effettuato semplici verifiche o controlli dell'impianto;
- tutte le unità immobiliari destinate alla locazione turistica, quindi anche quelle non gestite nelle forme imprenditoriali di cui si è detto, dovranno, in ogni caso, essere dotate di:
  - dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  - estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Per quanto riguarda gli **estintori**, oltre alla presenza della certificazione al momento dell'installazione, dovrà essere prevista la **manutenzione periodica da parte di personale specializzato**.

Per quanto attiene la manutenzione degli estintori, vi sono sei fasi:

- 1. controllo iniziale;
- 2. sorveglianza (a cura del proprietario);
- 3. controllo periodico (con cadenza semestrale);
- 4. revisione programmata (sostituzione del materiale estinguente alle scadenze stabilite);
- 5. collaudo (test idrostatico del serbatoio/bombola);
- 6. manutenzione straordinaria.

**Regime sanzionatorio** - Ai sensi dell'art. <u>13-ter, comma 9</u>, del D.L. n. 145/2023, il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di dotazioni minime di sicurezza comporta l'applicazione:



- delle sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile, nell'ipotesi di esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale e di assenza dei requisiti;
- della sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata, in ipotesi di assenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Tali sanzioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

**Data di entrata in vigore** - L'adeguamento delle unità immobiliari oggetto di locazione turistica con le prescritte dotazioni di sicurezza andrà eseguito entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.

L'attività di vigilanza sarà effettuata dalla polizia locale.